

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3348

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALABRÒ, CAPODICASA, BOSCO, PAGANO, GAROFALO, CAUSIN

Istituzione della figura professionale di autista soccorritore

Presentata il 7 ottobre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende garantire a tutti i cittadini un adeguato soccorso, al passo con i tempi come già accade in altri Stati europei, individuando la figura professionale dell'autista soccorritore e colmando così una lacuna che crea disuguaglianza tra le varie regioni.

La richiesta di disciplinare l'esercizio e l'accesso alla professione di autista soccorritore risponde a una diffusa domanda di qualità del servizio che il cittadino richiede ormai nei confronti di tutte le prestazioni professionali, in particolare di quelle che operano nell'ambito sanitario.

Ad oggi, invece, si continua a ignorare che gli autisti soccorritori hanno ormai un chiaro ruolo nell'organizzazione dei servizi di emergenza e quindi una coscienza di categoria che li porta ad avanzare una specifica domanda di regolamentare i loro

compiti, attività e formazione. Appare inoltre doveroso provvedere a improntare strumenti che colmino le disuguaglianze tra i vari contesti regionali causati da una scarsa e disomogenea formazione degli operatori tecnici preposti, fortemente differenziata da regione a regione.

Per questo motivo la presente proposta di legge mira a definire la figura professionale di autista soccorritore specificandone le finalità, le attività che deve svolgere, i contesti operativi nei quali deve operare, gli ambiti relazionali, ovvero la collocazione organizzativa dell'operatore stesso e i rapporti con le altre professioni. In altre parole, predispone una normativa che indica competenze tecniche, cognitive e relazionali che l'operatore deve possedere.

A tale fine l'articolo 1 istituisce la figura professionale di autista soccorritore e ne definisce compiti e funzioni, mentre

l'articolo 2 delega alle regioni e alle province autonome il compito di provvedere alla formazione professionale dell'autista soccorritore; gli articoli 3 e 4 si occupano, invece, dei contesti organizzativi e relazio-

nali in cui opera l'autista soccorritore. Gli articoli successivi specificano le attività e le competenze, i requisiti di accesso alla professione, il percorso formativo e prevedono l'istituzione di appositi registri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione della figura professionale di autista soccorritore).

1. È istituita la figura professionale di autista soccorritore, addetto all'emergenza sanitaria.

2. L'autista soccorritore è l'operatore che, in possesso dell'attestato professionale conseguito a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione disciplinato dalla presente legge, oltre a condurre i mezzi di soccorso e di trasporto sanitario quali ambulanza avanzata o di base, automedica, motomedica e idroambulanza con patente nautica ove prevista, e a curare la manutenzione del mezzo durante gli interventi nel territorio, svolge anche attività di soccorso e di supporto al personale sanitario.

ART. 2.

(Formazione).

1. La formazione dell'autista soccorritore è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, definiscono l'organizzazione dei corsi di formazione e autorizzano le relative attività didattiche.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della propria organizzazione e del proprio fabbisogno, determinano il numero dei corsi di formazione per autista soccorritore necessari e individuano e autorizzano le aziende del servizio sanitario regionale o le strutture di coordinamento delle attività di emergenza e urgenza, ove presenti, allo svolgimento degli stessi. Le stesse regioni e province autonome possono altresì avva-

lersi anche di enti e di associazioni convenzionati aventi articolazione regionale purché accreditati ai sensi del comma 3.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri di accreditamento di enti pubblici o privati preposti alle attività di soccorso, di associazioni professionali degli operatori dell'emergenza e del trasporto sanitario, di associazioni, cooperative e aziende private che operano nei trasporti sanitari per lo svolgimento dell'attività formativa.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle richieste ad esse pervenute, autorizzano lo svolgimento dei corsi di formazione professionale di autista soccorritore i soggetti di cui ai commi 2 e 3 in possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza di un servizio per la formazione e l'aggiornamento del personale o previsione nello statuto di attività formativa;

b) disponibilità a qualsiasi titolo di strutture logistiche e di tecnologie necessarie allo svolgimento del corso di formazione;

c) individuazione e disponibilità di tutti i docenti necessari allo svolgimento del corso di formazione;

d) individuazione del responsabile del corso di formazione;

e) individuazione dell'ente pubblico o privato disponibile a ospitare il tirocinio.

ART. 3.

(Contesto operativo).

1. L'autista soccorritore presta la propria attività nel territorio nazionale, in regime di dipendenza o di volontariato di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere, di organizzazioni di volontariato, di cooperative e di enti pubblici o privati, che svolgono servizi di soccorso e di trasporto sanitario anche al di fuori delle situazioni di emergenza.

ART. 4.

(Contesto relazionale).

1. L'autista soccorritore opera in collegamento funzionale e in collaborazione con altri operatori. Per quanto attiene l'attività di soccorso sulle persone, agisce secondo le procedure operative vigenti nel sistema di emergenza sanitaria 118 e applica le indicazioni impartite dai professionisti sanitari preposti alla gestione dell'intervento.

ART. 5.

(Attività e competenze).

1. Le attività dell'autista soccorritore afferiscono sia all'area della guida dei mezzi di soccorso intermedi, avanzati e di base, sia a quella del soccorso alla persona, mediante l'applicazione delle procedure e dei protocolli per il primo soccorso, l'attribuzione ai pazienti dei codici colore gravità extraospedalieri, la rilevazione dei parametri vitali, l'uso di apparecchiature elettromedicali, l'erogazione di ossigeno e l'uso di attrezzature atte all'immobilizzazione e alla stabilizzazione per il trasporto dei pazienti.

2. Le attività dell'autista soccorritore relative all'area della guida dei mezzi di soccorso sono rivolte al mantenimento operativo del mezzo di soccorso e alla condotta dello stesso sulla base delle direttive della centrale operativa di riferimento o dell'ente di appartenenza e delle disposizioni impartite dal personale che assiste il paziente a bordo; quelle relative all'area del soccorso sono rivolte all'assistenza alle persone soccorse e alla prevenzione dei rischi per le vittime coinvolte nell'evento e per eventuali soggetti terzi, nonché al supporto del personale sanitario e sono regolate da piani e direttive della centrale operativa di riferimento o dell'ente di appartenenza.

3. Le attività di cui al comma 2 sono espressione delle competenze acquisite nell'ambito del percorso formativo dell'au-

tista soccorritore e afferiscono ai seguenti settori:

- a) tecnico-clinico;
- b) relazionale;
- c) ambientale e strumentale.

ART. 6.

(Requisiti di accesso).

1. Per l'accesso al corso di formazione di autista soccorritore sono richiesti il diploma di scuola secondaria di primo grado e il possesso dei requisiti previsti dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la guida dei mezzi di soccorso e di trasporto sanitario.

2. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con almeno 1.500 ore di servizio effettuato, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione e sono sottoposti all'esame finale previsto dall'articolo 8.

3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica agli operatori che svolgono le attività di cui al medesimo comma 2 con funzioni ausiliarie rispetto al ruolo e alla qualifica di appartenenza.

ART. 7.

(Organizzazione didattica).

1. Il corso di formazione di autista soccorritore per il servizio sui mezzi di soccorso e di trasporto sanitario, di cui all'articolo 1, ha una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore suddivise in 600 ore di teoria e di esercitazioni e di 400 ore di tirocinio. Il corso è articolato in moduli didattici.

2. In relazione a particolari necessità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere ulteriori moduli riferiti a tematiche spe-

cifiche legate al territorio o alla tipologia di evento.

3. Il corso di formazione comprende un tirocinio presso strutture e servizi nel cui ambito opera l'autista soccorritore, svolto con la supervisione di un autista soccorritore istruttore di cui all'articolo 10, comma 2. I criteri di individuazione delle sedi di tirocinio sono definiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 8.

(Esame finale e rilascio dell'attestato professionale).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, la frequenza del corso di formazione è obbligatoria e non possono essere ammessi all'esame finale coloro che hanno superato, anche per giustificati motivi, il limite massimo di assenze indicato dalla regione o dalla provincia autonoma competente che, comunque, non può essere superiore al 20 per cento delle ore complessive. In caso di assenze superiori al 20 per cento del monte ore complessivo, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nell'edizione successiva avviene secondo modalità stabilite dalla regione o dalla provincia autonoma competente.

2. Il passaggio al secondo ed eventualmente al terzo modulo del corso di formazione per autista soccorritore avviene previo conseguimento della valutazione positiva in tutte le materie oggetto di studio e nel tirocinio. L'interruzione della frequenza è ammessa in via straordinaria solo a conclusione di ciascun singolo modulo. L'intero percorso formativo deve comunque concludersi nel tempo massimo di tre anni.

3. L'attestato professionale di autista soccorritore è titolo abilitante alla professione di autista soccorritore, è valido in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato a seguito del superamento dell'esame finale consistente in una prova teorica e in una prova pratica.

ART. 9.

(Titoli pregressi).

1. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto del proprio sistema di formazione, determinare il credito formativo da attribuire a titoli e a servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato professionale di autista soccorritore di cui all'articolo 8, comma 3, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente.

ART. 10.

(Formazione e addestramento).

1. Per garantire il mantenimento delle competenze e dell'attestato professionale, gli autisti soccorritori sono tenuti, in conformità ai protocolli sanitari internazionali, a svolgere annualmente almeno 20 ore di formazione e di addestramento suddivise in 14 ore per l'area igienico-sanitaria, in 2 ore per l'area socio-culturale, istituzionale e legislativa e in 4 ore per l'area tecnico-operativa, con modalità stabilite dalla regione o dalla provincia autonoma competente.

2. Per garantire il corretto svolgimento della formazione e dell'addestramento di cui al comma 1 è istituita la figura dell'istruttore autista soccorritore, individuata a seguito di un apposito esame, le cui modalità sono stabilite dalla regione o dalla provincia autonoma competente. Sono fatti salvi gli attestati professionali già conseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli riconosciuti a livello internazionale.

3. L'istruttore autista soccorritore di cui al comma 2, previa specifica abilitazione, può anche essere incaricato della docenza dell'area tecnico-operativa di cui al comma 1.

ART. 11.

(Registri degli autisti soccorritori).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire presso l'assessorato competente per la salute un registro pubblico degli autisti soccorritori. Ai fini della trasparenza, una copia di tale registro, periodicamente aggiornata, deve essere consultabile nei siti *internet* istituzionali delle stesse regioni o province autonome. Copia dei registri deve essere altresì inviata al Ministero della salute, che provvede all'istituzione di un apposito registro nazionale, e alle aziende sanitarie locali competenti.

2. Nei registri di cui al comma 1 è predisposta una sezione dedicata agli autisti soccorritori istruttori, dalla quale gli enti pubblici e privati sono tenuti a scegliere il personale istruttore ai fini della formazione e dell'addestramento di cui all'articolo 10.

3. L'iscrizione nei registri di cui al comma 1 è gratuita e obbligatoria per tutti gli autisti soccorritori e per gli istruttori autisti soccorritori, sia dipendenti pubblici o privati sia volontari.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0034870